



# Comune di Forlimpopoli

Provincia di Forlì - Cesena

*Originale*

DELIBERAZIONE N° 11 del 24.01.2005

Trasmessa al C.R.C. il .....

con il protocollo N° .....

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1<sup>a</sup> convocazione.

**OGGETTO : Affidamento servizio illuminazione pubblica ad HERA S.p.a.**

L'anno **duemilacinque (2005)** addì **ventiquattro** del mese di **gennaio** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

	presente	assente		presente	assente
ZOFFOLI Paolo	sì		LESSI Stefano	sì	
GRANDINI Mauro	sì		ROSSI Natascia	sì	
MICHELACCI Alessandro	sì		ZOFFOLI Francesco		sì
RAFFELLI Stefania	sì		BONOLI Giorgio	sì	
GUIDI Sergio	sì		CASTELLINI Massimiliano	sì	
SIBONI Umberto	sì		MONTI Patrizia	sì	
CASADEI Marcello	sì		ZANONI Gian Luca	sì	
MONTI Gianluca	sì		ANCONELLI Giordano		sì
STRADA Alessandro	sì		VIGNALI Stefano	sì	
GARAVINI Milena	sì		COLLINELLI Andrea	sì	
LORENZI Sergio		sì		18	3

Assiste in qualità di Segretario **Dott.Bagnoli Francesco**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sig. **Zoffoli Paolo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è **pubblica**.

A scrutatori vengono designati i Sigg. : **Siboni Umberto, Castellini Massimiliano, Collinelli Andrea**.

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che Il Comune di Forlimpopoli è socio di Hera S.P.A., costituita ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, convertito con modificazioni, nella Legge 24/11/2003 n. 326 e art.4, comma 234 Legge 24/12/2003 n. 350, per la gestione dei servizi pubblici locali, tra i quali igiene ambientale, distribuzione metano, gestione del ciclo dell'acqua, gestione calore, servizi energetici, pubblica illuminazione ed altro.

Che HERA s.p.a., per effetto dell'atto di scissione e fusione stipulato il 21/10/2002 tra SEABO S.p.a. e le società del perimetro romagnolo ( tra cui UNICA S.p.a.), con il quale sono stati conferiti i rami di gestione dei servizi di pubblica utilità tra cui quelli di carattere impiantistici, a decorrere dal 01/11/02, è subentrata a UNICA S.p.a., costituita per effetto di atto di fusione con costituzione di nuova società, concluso fra CIS S.p.a., AURA S.p.a. ed AMGA S.p.a..

Rilevato che l'affidamento ad HERA S.p.a. del servizio di gestione dell'Impianto di Pubblica Illuminazione costituisce la naturale conseguenza ed applicazione di quanto disposto con gli atti di costituzione della società stessa;

Fatte proprie le motivazioni tecniche ed economiche rilevabili dalla relazione tecnica elaborata da HERA S.p.a. allegata alla presente relazione, in merito ai vantaggi derivanti da una gestione precisa e puntuale degli impianti in questione.

Dato atto che la proposta di gestione presentata da HERA S.p.a., prevede la gestione di tutto l'impianto di Illuminazione Pubblica, nonché diverse opere di adeguamento degli stessi alla normativa e di risparmio energetico.

Valutata la convenienza dell'offerta presentata in considerazione dei costi risultati dal Bilancio dell'ultimo anno in gestione.

Valutata l'opportunità di gestire il servizio sopracitato, al fine di meglio realizzare gli interessi pubblici allo stesso sottesi, a mezzo suddetta società per azioni a prevalente capitale pubblico, considerato che la stessa persegue i soli fini propri degli enti locali che ne hanno deliberato la costituzione, mettendo a disposizione degli stessi la propria forma organizzativa,

Ritenuto che tale forma di gestione dia l'opportunità di promuovere la massima collaborazione tra gli Enti locali partecipanti, nella prospettiva di una più efficiente prestazione del servizio ottenendo in tal modo una migliore gestione degli impianti e l'adeguamento degli stessi alle vigenti disposizioni di Legge;

Considerato altresì, che la stessa società realizza la parte più importante della propria attività con gli Enti locali partecipanti, in grado di effettuare un incisivo controllo sia gestionale che finanziario e che la gestione dei servizi in parola è espressamente compreso nell'oggetto di detta società, essendo svolto, con la necessaria competenza, per altri Comuni nella zona;

Ritenuto, in ogni caso, opportuno definire in appositi atti convenzionali l'ambito dei reciproci rapporti e dei possibili controlli, in ragione della natura pubblicistica del servizio affidato;

Visto che HERA S.p.a. appositamente interpellata, ha fatto pervenire la propria proposta economica relativa agli interventi necessari alla messa a norma degli impianti che necessitano di adeguamento per il rispetto della normativa vigente in materia, nonché una proposta di integrazione, revisione ed integrazione degli impianti di pubblica illuminazione già programmati da questa Amministrazione, così sintetizzata:

- durata concessione anni 29
- manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della società
- revisione, integrazione di una parte degli impianti e ampliamento di alcune linee di pubblica illuminazione per complessivi Euro 173.000,00 IVA compresa a partire dal 3° anno , mentre per il primo anno è di complessivi € 161.000,00 IVA compresi, per il secondo anno è di € 163.400,00 IVA compresa;

Visto Elenco delle Tariffe Unitarie allegato al presente atto ( Allegato "A");

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto ("Allegato "B").

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ( Allegato " C");

Visto il parere espresso dal Consulente legale dell'Amministrazione Comunale Avv.to Salvatore Lombardo in data 05/01/2005 prot n. 121/2005;

Fatto presente che sulla proposta della presente delibera è stato acquisito il parere favorevole espresso ex art.49 D.Lgs 267/00 dal Responsabile del Sett. UTC. Sotto il profilo della regolarità tecnica in data 11/01/2005, dal Responsabile del Settore Finanza e contabilità, in ordine alla copertura della spesa in oggetto in data 11/01/2005 ai sensi dell'art.153 comma 5 D.Lgs 267/00;

Il Consiglio Comunale approva con la seguente votazione palesemente espressa nelle forme di Legge dai 18 votanti su 18 presenti:

voti favorevoli n.13

voti contrari n.5 ( Bonoli Giorgio, Monti Patrizia, Castellini Massimiliano di Rifondazione Comunista sinistra europea ) Zannoni Gian Luca e Vignali Stefano (L.N.F.)

#### DELIBERA

di affidare ad HERA S.p.a. il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Forlimpopoli per anni 29 con decorrenza 1.02.2005;

di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento di tale servizio, allegato alla presente deliberazione;

di attribuire all'Ufficio tecnico Comunale le funzioni e le attività di verifica sulla corretta resa del servizio stesso;

di incaricare il Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio di intervenire nella stipulazione del suddetto contratto in forma di scrittura privata autenticata con facoltà di apportare quelle modifiche che sono di legge o di rito in simili contratti o che si rendessero necessarie, senza modificare la sostanza della presente deliberazione;

Di impegnare la spesa presunta di € 148.000,00 (salvo conguaglio) per l'anno 2005 ripartitamente come segue:

per € 112.000,00 al Cap. 1407:” Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione” Imp.n. 112 sub 2 del 2005

per € 36.000,00 al Cap. 1409:” Spese di gestione Impianti Pubblica illuminazione” Imp.n. 163 del 2005;

Che si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa per gli anni seguenti con successivo atto.

Altresì con separata votazione che ha dato il medesimo esito della precedente.

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 267/00.

**FORNITURA DI ILLUMINAMENTO PUBBLICO ED IL RELATIVO SERVIZIO NEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI.**

**CONVENZIONE**

FORLIMPOPOLI, li \_\_\_\_\_

## HERA S.p.A.

art.	1	Condizioni Generali	pag.	4
art.	2	Oggetto della convenzione	pag.	4
art.	3	Proprietà Impianti concessione d'uso	pag.	5
art.	4	Consegna degli impianti	pag.	5
art.	5	Durata	pag.	6
art.	6	Ambito territoriale	pag.	6
art.	7	Esclusiva dell'affidamento	pag.	6
art.	8	Forme di gestione	pag.	7
art.	9	Normativa di riferimento	pag.	7
art.	10	Prestazioni a carico della Società	pag.	8
art.	11	Prestazioni aggiuntive	pag.	9
art.	12	Standard qualitativi del servizio	pag.	9
art.	13	Prezzo del servizio	pag.	11
art.	14	Modalità di pagamento	pag.	12
art.	15	Penalità per ritardo pagamento	pag.	12
art.	16	Aumento o diminuzione impianti	pag.	12
art.	17	Adeguamento prezzi	pag.	13
art.	18	Danni e penali	pag.	15
art.	19	Competenze ed obblighi della Società	pag.	16
art.	20	Competenze ed obblighi del Comune	pag.	17
art.	21	Cooperazione del Comune	pag.	18
art.	22	Vigilanza e controllo del Comune	pag.	20
art.	23	Occupazione di suolo pubblico	pag.	20
art.	24	Riduzione e sospensione del servizio	pag.	21
art.	25	Interruzione anticipata dell'affidamento	pag.	21
art.	26	Responsabilità della Società	pag.	22
art.	27	Responsabilità del Comune	pag.	22
art.	28	Sanzioni coercitive	pag.	22
art.	29	Sanzioni risolutive	pag.	23
art.	30	Controversie	pag.	23
art.	31	Risoluzione del contratto	pag.	24
art.	32	Rapporti fra le parti alla scadenza del contratto	pag.	24
art.	33	Continuità del servizio	pag.	25
art.	34	Spese contrattuali	pag.	25
art.	35	Disposizioni finali e transitorie	pag.	25

CONTRATTO DI SERVIZIO  
PER L'ESERCIZIO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA

L'anno 2005 (due mila e cinque) il giorno \_\_\_\_\_  
del mese di \_\_\_\_\_

**TRA**

- l'Amministrazione Comunale di FORLIMPOPOLI (FORLI-CESENA), di seguito per brevità denominata Comune, rappresentata dal Responsabile del Settore LL.PP – Patrimonio Ing Andrea Maestri nato a Forlì il 06/05/1963, da una parte,

**E**

- la Sig.ra Fabbri dott.sa Mila, nata a Casalfiumanese (BO) il 14.07.1958 domiciliata per la carica in Bologna - viale C. Berti Pichat n. 2/4, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale della Società HERA S.p.A. con sede legale in viale C. Berti Pichat n. 2/4 – Bologna, iscritta al Registro imprese di Bologna al numero di codice fiscale e Partita Iva 04245520376, cap. sociale i.v. € 793.202.121,00, di seguito per brevità denominata anche "società", in virtù dei poteri a lei conferiti con Procura ad Negotia del 5/11/2002 a rogito notaio dott. Federico Stame rep. 46632;

**PREMESSO :**

- che il Comune di FORLIMPOPOLI ha espresso la volontà di superare la gestione in economia del servizio di pubblica illuminazione per conseguire una gestione efficiente e professionale di tali servizi a prezzi competitivi e nel rispetto delle esigenze di qualità, nelle forme giuridiche ammesse dalla normativa vigente in materia;
- che il Comune di FORLIMPOPOLI è socio di HERA SPA, costituita ai sensi dell'art. 113 del D.lg. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e successive modifiche, per la gestione dei servizi pubblici locali, tra i quali igiene ambientale, distribuzione metano, gestione del ciclo dell'acqua, gestione calore, servizi energetici, pubblica illuminazione ed altro;
- che il Comune di FORLIMPOPOLI per tutte le valutazioni espresse nell'atto deliberativo di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha ritenuto di svolgere l'esercizio e la gestione del servizio di pubblica illuminazione comunale avvalendosi della società di HERA SPA costituita ai sensi dell'art. 113 e ss. del D.lg. 18 agosto 2000 n. 267

come modificati dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, per la gestione di servizi pubblici e non, direttamente o tramite Società partecipata;

- che l'art. 4, co. 5 della legge 95/95 dispone che i rapporti fra il soggetto gestore e l'Ente titolare di servizi pubblici siano disciplinati da appositi Contratti di Servizio contenenti espressa previsione dei reciproci diritti ed obblighi, come strumento di regolamentazione dell'esercizio dei servizi affidati;
- che il Comune di FORLIMPOPOLI, con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ed HERA SPA, con delibera del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_ hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente Contratto di Servizio;
- che con la sottoscrizione del presente contratto ci si propone di raggiungere gli obiettivi sotto indicati:
  - a. messa in sicurezza degli impianti;
  - b. risparmio energetico;
  - c. ottimizzazione della gestione;
  - d. standardizzazione dei materiali;
  - e. potenziamento della rete di pubblica illuminazione.

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Condizioni generali**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle parti con il contratto stesso.

**ART. 2 Oggetto**

1. Con il presente contratto il Comune affida ad HERA SPA, che accetta, la gestione diretta o tramite Società dalla stessa partecipata dei seguenti servizi:
  - a) esercizio, gestione, conduzione, manutenzione e adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici di proprietà comunale, ivi compresa la fornitura di energia;
  - b) la realizzazione di interventi di costruzione, di adeguamento, di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione;

2. Il presente contratto disciplina i rapporti e le modalità di svolgimento dei servizi di cui al precedente comma, gli standard di servizio e regola i relativi rapporti finanziari tra il Comune e la Società.

### **Art. 3 Proprietà degli impianti – Concessione d'uso**

1. Per l'espletamento dei servizi in oggetto il Comune, in qualità di proprietario, concede gratuitamente in uso alla Società tutti gli impianti costituenti l'impianto comunale di pubblico illuminamento.
2. La Società ha facoltà di utilizzare e gestire gli impianti ed i beni concessi in uso, secondo proprie valutazioni di convenienza gestionale, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 828 co. 2 del codice civile. La società è autorizzata a introdurre all'impianto tutte le modifiche che ritiene necessarie per il rispetto delle vigenti normative di sicurezza, per consentire il massimo risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia nonché per contenere gli effetti dell'inquinamento luminoso, e comunque tale da garantire i livelli di illuminazione attualmente presenti al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini.
3. Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dal Comune successivamente alla stipula del presente Contratto, saranno consegnati alla Società in uso gratuito, con le stesse modalità previste ai precedenti commi.
4. Il Comune si impegna a consentire alla Società, limitatamente alla durata del presente Contratto, il diritto di utilizzare le reti, le canalizzazioni e gli impianti concessi in uso per ogni altra attività ed iniziativa che, compatibilmente con l'uso principale di gestione dei servizi in oggetto per cui i beni furono realizzati, consenta la più ampia valorizzazione dei beni stessi e del territorio comunale da essi servito. La Società potrà esercitare tale diritto anche tramite società controllate, partecipate o holding.

### **ART. 4 Consegna degli impianti**

1. La consegna degli impianti in capo alla Società avrà luogo contestualmente alla data di sottoscrizione del presente contratto; a tal fine è stato redatto apposito "verbale di consegna" che costituisce ricognizione qualitativa e quantitativa precisa degli stessi e parte integrante del presente Contratto, riportando:
  - a. l'identificativo di ciascuna cabina e la potenza elettrica impegnata;
  - b. il numero di lampade della rete di pubblica illuminazione alla stessa cabina sottese;

- c. le lampade complessive dell'impianto suddivise per tipologia (caratteristiche tecniche) e per modalità di impiego o accensione (tutta notte, mezza notte);
  - d. gli orari di accensione e spegnimento degli impianti;
2. Il "verbale di consegna" verrà periodicamente aggiornato con la redazione di "verbali di accensione nuovi punti luce" indicanti gli impianti affidati alla Società successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto.

#### ART. 5 Durata

1. La presente Convenzione ha durata pari a 29 (ventinove) anni con decorrenza dal giorno 1.02.05 e pertanto sino alla data del 1.02.2034
2. La durata di esecuzione delle opere iniziali di adeguamento comprensive dell'esecuzione dei lavori necessari alla posa di 5 contatori e di 5 nuovi punti luce, è invece pari a due anni con decorrenza dalla data di efficacia del presente contratto e comporta un investimento dell'importo di € 50.000, 00 + Iva (euro cinquanta mila).
3. Alla scadenza, compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti in materia, il presente Contratto potrà essere rinnovato previo accordo fra le Parti, eventualmente aggiornando i contenuti alle esigenze (economiche, tecnologiche) sopravvenute senza modificarne gli aspetti sostanziali.

#### ART. 6 Ambito territoriale

L'ambito di affidamento del servizio corrisponde all'intero territorio comunale di FORLIMPOPOLI, da intendersi esteso alle aree esterne su cui comunque insistano impianti del Comune medesimo.

#### ART. 7 Esclusiva dell'affidamento

1. I servizi oggetto del presente Contratto, sono affidati alla Società in esclusiva per tutta la durata dello stesso.
2. Il Comune si impegna a non consentire a terzi l'esercizio delle attività di cui al precedente ART. 2 Oggetto anche mediante il collocamento di condotte, impianti e attrezzature nell'ambito del territorio comunale, fatta eccezione per le realizzazioni dei piani di lottizzazione privati, le cui opere una volta eseguite saranno consegnate in gestione alla Società.

**ART. 8 Forme di gestione**

1. La Società ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia ed economicità.
2. La Società provvederà alla gestione delle attività in oggetto con proprie attrezzature, mezzi e personale e/o mediante affidamenti a soggetti terzi.
3. Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti in materia e salvo preventiva autorizzazione del Comune, la Società potrà eseguire i servizi in oggetto anche tramite società dalla stessa costituite o partecipate, le quali saranno comunque soggette al controllo ed al coordinamento della stessa, che sarà infatti responsabile del buon andamento dei servizi quale unico referente nei confronti del Comune. Tali società non saranno considerate quali "soggetti terzi" rispetto alle prescrizioni del presente Contratto.

**ART. 9 Normativa di riferimento.**

1. D.P.R. 164 del 07/01/1956 "Norme per prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni";
2. Legge 186 del 01/03/1968 "Disposizioni per la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici";
3. Legge 791 del 18/10/1977 "Dir CEE sicurezza materiale elettrico";
4. Legge 339 del 28/06/1986 "Nuove norme per la disciplina della costruzione e esercizio delle linee aeree elettriche esterne";
5. D.M. 21/03/1988 "Approvazione norme tecniche per la progettazione, esecuzione, ed esercizio delle linee aeree elettriche esterne";
6. Legge 46 del 05/03/1990 "Norme per la sicurezza impianti";
7. D.L. 476 del 04/12/1992 "Attuazione della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica";
8. Norme CEI : 11.1, 11.4, 11.7, 11.8, 34.21, 34.30, 34.33, 64-7, 64-8, 70-1;
9. D.P.R. 547 del 1955;
10. D.L. 626/94;
11. UNI 10439.

Ed ogni altra normativa tecnica o di legge attinente e rilevante ai fini del presente contratto.

**ART. 10 Prestazioni a carico della Società.**

1. Per il servizio di cui all'ART. 2 Oggetto la Società si impegna a svolgere le seguenti attività:

a) Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti;

Per *gestione e manutenzione ordinaria* si intendono tutte le prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura la continua fruibilità e la costante affidabilità ed efficienza dei servizi, avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo i necessari interventi di manutenzione e reintegrando i materiali soggetti al consumo. Nell'espletamento di tali attività la Società provvederà ad effettuare il controllo e la sorveglianza di tutti i componenti degli impianti, gli interventi e le operazioni di regolazione necessarie per la fruibilità, per la sicurezza degli impianti e degli utenti;

b) Manutenzione straordinaria 'conservativa' degli impianti.

La Società provvederà ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione straordinaria *conservativa* atti a mantenere il regolare funzionamento degli impianti mediante riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti;

c) Manutenzione straordinaria/investimenti

La Società realizzerà inoltre gli interventi identificati nel "verbale di consegna definitivo". Tali interventi saranno realizzati entro i primi due anni di gestione.

d) Interventi straordinari di riqualificazione degli impianti

La Società si impegna a realizzare gli interventi previsti nella relazione tecnica allegata al presente atto, nonché gli interventi che dovessero essere richiesti espressamente dal Comune a fronte di una somma a tal fine stanziata annualmente dal Comune stesso.

A tale riguardo la società precisa che farà richiesta di contributi regionali stanziati in materia di uso razionale dell'energia, risparmio energetico, valorizzazione delle fonti rinnovabili e limitazione delle emissioni di gas in atmosfera. Il Comune collaborerà per quanto di competenza per l'ottenimento di detti finanziamenti. In caso di ottenimento di tali contributi l'importo degli stessi dovrà essere detratto dall'ammontare del finanziamento comunale.

e) adeguamento normativo della rete di pubblica illuminazione;

f) fornitura e posa in opera di lampade ad alto rendimento e risparmio energetico;

g) fornitura e posa in opera di riduttori di potenza e regolatori di flusso.

### ART. 11 Prestazioni aggiuntive

1. La Società si impegna altresì a svolgere, per gli interventi specificamente richiesti dal Comune, le seguenti prestazioni:
  - a) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi.
  - b) affidamento dei lavori secondo le vigenti disposizioni di legge;
  - c) Direzione dei Lavori, assistenza alla Direzione dei Lavori, assistenza tecnica di cantiere
2. Tali prestazioni verranno espletate previa concorde definizione fra le parti.

### ART. 12 Standard qualitativi del servizio

1. La fornitura del servizio di illuminamento é estesa a tutti i giorni dell'anno per una durata di accensione giornaliera tale da garantire i livelli di illuminamento attualmente presenti.
2. La fornitura dell'illuminamento dell'ambiente sarà misurata in base alla norma UNI 10439.
3. La società ed il Comune potranno concordare un piano di attenuazione notturna della pubblica illuminazione improntato al risparmio energetico, fatte salve le inderogabili necessità di sicurezza.
4. La società provvederà alle pratiche di voltura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti e provvederà quindi direttamente al pagamento delle fatture dei consumi a partire dalla presa in consegna e per la durata del contratto. Le parti in contraddittorio effettueranno la lettura dei contatori della energia.
5. La società elegge ad ogni effetto, compreso quello legale, presso Viale Berti Pichat, 2/4 a Bologna, il proprio domicilio.
6. La società comunicherà un indirizzo privato, presso il quale indirizzare eventuali ordini urgenti durante l'orario di chiusura dell'ufficio. Anche tale recapito sarà provvisto di telefono e fax.
7. La società provvederà ad attivare un numero verde per ricevere le segnalazioni di guasti. Le chiamate di pronto intervento saranno ricevute con un servizio espletato per le 24 ore.
8. La società sarà provvista, oltre che di tutti gli attrezzi minori necessari per l'espletamento del servizio, di almeno una autoscala, con possibilità di impiego fino a

dodici metri, e di attrezzature per trasporto ed infissione pali. Tale attrezzatura dovrà essere regolarmente approvata dall'Ispettorato Motorizzazione Civile e dagli enti preposti al controllo della sicurezza. La Società sarà provvista del materiale necessario per la regolare esecuzione del servizio, assicurando una scorta di magazzino sufficiente.

9. L'esercizio degli impianti da parte della società avverrà secondo le seguenti modalità:
- a) accertamento dell'accensione serale e dello spegnimento mattutino delle lampade degli impianti di illuminazione pubblica;
  - b) accertamento che tutte le parti dell'impianto siano regolarmente funzionanti eliminando immediatamente cause che ne impediscano il funzionamento. Qualora circostanze di tempo, di materiali ed altri giustificati motivi impediscano la riattivazione, dovrà provvedere alla messa fuori servizio della parte difettosa onde consentire il regolare funzionamento della restante parte;
  - c) sostituzione immediata, delle lampade di qualsiasi tipo, dei reattori, dei condensatori e degli accenditori, rotti, fulminati o mancanti per qualsiasi ragione, indipendentemente dalla frequenza delle fulminazioni o rotture, con altrettante dello stesso tipo di quelle in opera o di quelle sostituite;
  - d) sostituzione delle armature a doppio riflettore (piatti), degli isolatori, delle valvole, delle funi metalliche, dei tenditori delle armature di sospensione, dei cavetti di alimentazione, dei tiranti, porta lampade, rotti, inefficienti arrugginiti, antiestetici, o che comunque provochino l'irregolare funzionamento dell'impianto, od imminente pericolo e rottura;
  - e) pulizia periodica a necessità di riflettori, globi, diffusori e lampade stesse;
  - f) spostamenti provvisori, su richiesta inoltrata dall'Ufficio Tecnico Comunale, dei pali e di alcuni tratti di linea ed al loro isolamento, quando ciò sia necessario o pericoloso, (con onere a carico del Richiedente);
  - g) manutenzione e riparazione degli apparecchi da quadro (interruttori, teleruttori, commutatori) delle cassette porta apparecchiature, dei chiusini, morsettiere, giunzioni e collegamenti. Qualora non siano riparabili dovranno essere sostituiti a cura della società;
  - h) pulizie dei quadri di manovra e custodia contatori e degli accessori alle cabine.
  - i) Verniciatura annuale dei cancelli degli armadi, dei bracci porta armature e dei pali di ferro pari al 5% (cinque per cento) del numero complessivo, e comunque a necessità;

- j) regolazione della tensionatura delle linee e delle sospensioni, riattivazione o sezionamento delle linee che per qualsiasi motivo non permettano un regolare servizio dell'impianto. Eliminazione dei cortocircuiti;
- k) conservare in definitiva sempre in perfetto stato di manutenzione e di efficienza il totale dell'impianto di pubblica illuminazione;
- l) provvedere prontamente alla riparazione dei danni da chiunque arrecati agli impianti della pubblica illuminazione, ed esercitare il diritto di rivalsa per la rifusione della spesa, nei confronti di chi ha causato il danno;
- m) provvedere, a cura e spese della società, agli interventi di risparmio energetico e di adeguamento alle vigenti norme C.E.I. 64-7 e 64-8. Gli interventi di adeguamento descritti nel "verbale di consegna definitivo" dovranno essere comprensivi della fornitura e posa in opera del materiale occorrente e di tutte le rifiniture ed assistenza previste. Dall'adeguamento di cui sopra, sono escluse le parti non inserite che rappresentano sotto l'aspetto della sicurezza quelle di minore rischio, fermo restando, comunque, la responsabilità civile e penale a carico del gestore per tutti gli impianti. Non è inoltre compreso negli interventi di cui sopra, l'adeguamento di cui alla UNI 10439 né quelle future inerenti l'inquinamento luminoso;
- n) garantire la reperibilità del personale tecnico nei giorni festivi e prefestivi durante l'intero anno solare, al fine di assicurare il pronto intervento negli impianti;
- o) fornire report periodici sul funzionamento dell'impianto ed i dati statistici relativi.

### ART. 13 Prezzo del servizio

1. Il servizio svolto (esercizio, gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria conservativa) è remunerato con la applicazione delle tariffe unitarie di cui all'Allegato "A"; il prodotto di tale tariffe unitarie per il numero delle lampade relative (consegnate inizialmente in gestione e successivamente eventualmente incrementate con l'affidamento di nuovi impianti comunque realizzati), e la somma risultante dei suddetti prodotti rappresenta il corrispettivo in base al quale la società si impegna ad eseguire il servizio.
2. Il corrispettivo, su base annua, è determinato in €. 173.000,00 (euro centosettantremila) (iva compresa), a partire dal terzo anno. Per il primo anno il corrispettivo è determinato in €. 161.000,00 (centosessantunmila) (iva compresa), per il secondo anno il corrispettivo è determinato in €. 163.400,00

(centosessantatremilaquattrocento) (iva compresa) applicato pro-quota per la frazione di anno iniziale e finale, determinato come la somma del prodotto delle tariffe unitarie offerte, per il numero delle lampade relative. È soggetto a variazione in applicazione del successivo art. 17.

**ART. 14 Modalità di pagamento.**

1. Le modalità di pagamento per ogni anno di gestione saranno :
  - n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) l'importo contrattuale annuo, con scadenza alla fine di ogni mese con emissione, da parte della società, della relativa fattura;
  - n. 1 (una) fattura o nota di accredito alla fine del mese di Dicembre per il conguaglio e per l'eventuale adeguamento dei prezzi da calcolarsi a fine di ogni anno, da pagarsi entro 30 giorni dalla presentazione.
2. Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sarà determinata dividendo per 12 (dodici) l'importo complessivo presunto, tenendo conto di quello sostenuto dal Comune nel corso della precedente annata come evidenziabile dal conguaglio alla fine del mese di Dicembre e delle previsioni dei prezzi dell'energia e della manodopera.

**ART. 15 Penalità per ritardato pagamento**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo dovrà essere effettuato dal Comune puntualmente alle scadenze previste e nei modi e forme indicate dal presente Contratto.
2. In caso di ritardo in tali pagamenti al Comune verranno addebitati, senza necessità di altro avviso per la costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso Euroribor maggiorato di DUE punti percentuali sulle somme dovute, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.

**ART. 16 Aumento o diminuzione impianti**

1. Il Comune potrà affidare alla Società la gestione di nuovi impianti in aggiunta a quelli indicati nel "verbale di consegna".

2. L'assunzione di tali impianti in carico al Società avrà luogo previa assunzione delle relative determinazioni da parte del Comune e previa trasmissione alla Società stessa dei progetti esecutivi (planimetrie, schemi elettrici, particolari costruttivi).
3. I nuovi impianti dovranno essere soggetti a collaudo tecnico-amministrativo a carico del Comune e a collaudo tecnico-funzionale da parte della Società la quale dovrà verificarne la corrispondenza alle prescrizioni tecnico-esecutive da essa elaborate e trasmesse al Comune.
4. La presa in carico di un nuovo impianto da parte della Società sarà subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte del Comune degli oneri aggiuntivi, determinati in base alle tariffe di cui al precedente ART. 13 Prezzo del servizio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; l'accettazione del Comune comporterà un aggiornamento del corrispettivo contrattuale previsto al medesimo articolo.
5. Qualora il Comune intenda procedere alla dismissione di impianti già affidati alla Società, dovrà darne comunicazione alla medesima con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. La Società ed il Comune, d'intesa, effettueranno una quantificazione dei minori costi derivanti dalla mancata gestione di tali impianti. Tale valutazione economica dovrà essere trasmessa al Comune il quale dovrà comunicare alla Società la propria espressa accettazione; in tal caso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale di cui al medesimo ART. 13 Prezzo del servizio.

**ART. 17 Adeguamento prezzi.**

- 1) Le tariffe unitarie di cui all'Allegato "A" si intendono valutate in base alle quotazioni dell'energia elettrica e della manodopera dei listini di riferimento alla data del 01-01- dell'anno di firma del contratto; l'adeguamento delle suddette tariffe sarà applicato quindi in caso di variazione delle stesse quotazioni facendo riferimento ai seguenti listini:
  - i) per l'energia elettrica, le tariffe praticate dall' Authority comprensive di imposte;
  - ii) per la manodopera, le tariffe edite dall' ASSISTAL relative al prezzo di fatturazione delle prestazioni di un operaio di IV categoria.
- 2) Alla revisione delle tariffe unitarie contrattuali si procederà convenzionalmente sulla base della seguente suddivisione percentuale di incidenza costi:

70% (settanta per cento) energia elettrica
30% (trenta per cento) manodopera

Resta inteso che l'adeguamento dei prezzi sarà applicata in conformità con le norme vigenti in materia.

Per l'energia elettrica, tutte le percentuali di aumento o diminuzione che dovessero verificarsi nel corso del contratto, saranno applicate alla quota parte di prezzo.

## 1 - VARIAZIONE DELLE TARIFFE DELLA ENERGIA ELETTRICA E DELLA MANODOPERA

La variazione dei prezzi unitari in base alle variazioni delle tariffe ENEL sarà la seguente :

Le tariffe d'offerta riporteranno i seguenti corrispettivi dell'energia elettrica (esempio) :

- tariffa impegno di potenza € 3,62 x Kw
- tariffa unitaria Kwh (compreso componenti A,UC) € 0,0706 x Kwh

Per quanto riguarda la manodopera :

Le tariffe d'offerta riporteranno il seguente corrispettivo della manodopera (esempio) :

- tariffa ASSISTAL (gennaio '02) operaio IV categoria € 26,13

La variazione tariffaria verrà così calcolata :

$$Pr = \left( 0,55 * Pc * \frac{PKwh_f}{PKwh_i} + 0,15 * Pc * \frac{Ppot_f}{Ppot_i} \right) + 0,3 * Pc * \frac{PM_f}{PM_i} \quad (1)$$

dove:

Pr	= Prezzo risultante
0,55	= Quota incidenza costo della energia
0,15	= Quota incidenza impegno di potenza
0,3	= Quota incidenza costo della manodopera
Pc	= Prezzo contratto ( Riferimento Tabella A TIPO LAMPADA )

Pkwh <sub>i</sub>	= Prezzo Kwh iniziale
Pkwh <sub>f</sub>	= Prezzo Kwh finale
Ppot <sub>i</sub>	= Prezzo potenza iniziale
Ppot <sub>f</sub>	= Prezzo potenza finale
Pm <sub>i</sub>	= Prezzo Manodopera iniziale
Pm <sub>f</sub>	= Prezzo Manodopera finale

## 2 - VARIAZIONE DEL NUMERO DEI PUNTI LUCE

Il nuovo prezzo sarà così determinato:

$$Pr = Pc + Pu * V \quad (2)$$

dove:

Pr = Prezzo risultante
Pc = Prezzo contratto
Pu = Prezzo unitario per punto luce
V = Numero punti luce incrementati

Esempio di analisi della composizione e variazione delle tariffe Enel

	tariffa Kwh	Component i A,UC	tassa erariale	TOTALE costo Kwh	tariffa impegno potenza
01/11/2001	0,0625	0,0200	0	0,8250	2,58
01/01/2002	0,0583	0,0123	0	0,706	3,26

### ART. 18 Danni e penali

1. I danni dovuti ad incuria, negligenza, errori di conduzione saranno a totale carico della società. Eventuali danni economici per il Comune derivanti o conseguenti al mancato funzionamento degli impianti saranno a totale carico della società.
2. Il Comune si riserva di applicare una penale pari a due volte il valore della tariffa unitaria giornaliera per ogni giorno di mancato servizio dovuto a cause imputabili alla cattiva conduzione degli impianti.
3. Le penali verranno applicate dal Comune nei seguenti casi :
- a) in caso di mancata esecuzione di qualsiasi altra prestazione, elencata nel precedente ART. 12 Standard qualitativi del servizio nei termini di tempo prescritti, sarà applicata una penale di € 100,00 (euro cento) per ogni irregolarità riscontrata e per ogni giorno di ritardo, nel relativo espletamento;
  - b) per ogni cabina non inserita o disinserita a mano; in caso di mancato funzionamento degli interruttori automatici € 3 (euro tre) per la seconda sera, € 6 (euro sei) per la terza;
  - c) per cabine e gruppi di lampade, non funzionanti (all'atto dell'accensione a causa di guasti nell'impianto), qualora la riattivazione fosse possibile:
    - per ogni lampadina non accesa e per ogni sera di mancata accensione € 10 (euro dieci);

## HERA S.p.A.

- per ogni centro luminoso riscontrato funzionante irregolarmente per deficiente manutenzione dei riflettori e delle protezioni di vetro: € 10 ( euro dieci )
- d) per inosservanza dell'orario di accensione, € 2 (euro due) per ogni sera, quando l'infrazione sia superiore a 15 (quindici) minuti primi più € 4 (euro quattro) per ogni cinque minuti di ritardo ulteriori. La contestazione va effettuata tempestivamente e non può essere riferita a più di trenta giorni precedenti;
- e) per ogni palo rotto o pericolante non sostituito nei tre giorni successivi la comunicazione € 10 (euro dieci) per ogni giorno di ritardo nella riparazione;
- f) per tutti gli altri casi di deficienza nel servizio ed inadempienza comunque accertate ed addebitabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e per i quali non sia prevista specifica penale, la società sarà assoggettata ad una penale variabile da € 15 (euro quindici) a € 100 (euro cento) a seconda della entità dell'infrazione e ciò indipendentemente dalla rifusione di eventuali danni subiti dal Comune.
- g) Qualora la società manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito del Comune, entro il termine prefissatole, salvo sempre l'applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a tutte spese della società. L'importo di detta penale e dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sul primo pagamento che verrà fatto alla società malgrado la preesistenza di eventuali opposizioni o reclami.
- h) Qualora l'entità delle penali superasse in un mese l'importo di € 2.000 (euro due mila) e ciò si ripetesse per altri tre mesi consecutivi, il Comune avrà facoltà di rescindere in tronco il contratto.
- i) Gli importi delle penali verranno aggiornati annualmente in base agli indici ISTAT.

### ART. 19 Competenze ed obblighi della Società

1. La Società si impegna nei confronti del Comune ad ~~espletare~~, le seguenti attività:
  - a) svolgere i servizi in oggetto con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;

## HERA S.p.A.

- b) istruire e gestire tutte le pratiche relative alle richieste di concessioni, autorizzazioni sia attive che passive, comprese quelle già in essere, necessarie per la gestione dei servizi e per la manutenzione e realizzazione degli impianti;
- c) ottimizzare il regime di funzionamento degli impianti in relazione ai periodi stagionali ed alle condizioni meteorologiche;
- d) fornire al Comune ogni informazione richiesta in merito alla gestione dei servizi affidati;
- e) gestire il rapporto con gli utenti;
- f) esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo sulla esecuzione e assistenza al collaudo relativamente alle reti e agli impianti realizzati nell'ambito delle nuove urbanizzazioni;
- g) informare il Comune di fatti e circostanze impreviste che possano incidere sulla regolarità dei servizi;
- h) destinare al servizio ed alla gestione degli impianti, personale adeguato per numero e professionalità, provvedendo alla sua formazione ed aggiornamento professionale.

### ART. 20 Competenze ed obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna nei confronti della Società ad espletare le attività di seguito elencate, in particolare si obbliga a:
  - a) svolgere attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le strutture tecniche Società per verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con gli impianti esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere;
  - b) comunicare con congruo anticipo alla Società le modifiche ai Regolamenti Comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi, acquisendone il relativo parere;
  - c) inoltrare alla Società copia della documentazione ufficiale e copia di tutte le cartografie in suo possesso e inoltre, tutti i progetti e i documenti riguardanti i beni e gli impianti affidati in gestione;

- d) riconoscere alla Società, per tutto il periodo di validità del Contratto, il diritto di occupazione del suolo e sottosuolo per gli scopi attinenti alla gestione, manutenzione ed estensione dei servizi in oggetto senza corresponsione di ulteriori oneri oltre a quelli già contemplati nei Regolamenti vigenti in materia ("Regolamento degli scarichi civili e produttivi che recapitano in pubblica fognatura, "Regolamento per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico", etc.);
- e) concedere alla Società, per l'espletamento dei servizi, senza corresponsione di indennizzo alcuno, il diritto di posa su terreno di proprietà comunale di tubazioni e di canalizzazioni principali e/o secondarie, delle opere accessorie, nonché di cavi aerei o intubati, di potenza, etc.;
- f) riconoscere alla Società il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;
- g) richiedere preventivamente alla Società, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o dal Comune stesso di interventi relativi agli impianti di pubblica illuminazione/semafori, un parere tecnico obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive;
- h) approvare, ove necessario, ai sensi dell'art. 1, legge 3 gennaio 1978, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, specificamente per ciò che concerne le occupazioni d'urgenza e gli espropri;
- i) farsi carico degli oneri sostenuti dalla Società per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche degli impianti effettuati in conseguenza di esigenze del Comune stesso.

**ART. 21 Cooperazione del Comune.**

1. Il Comune si impegna ad agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte della Società, con particolare riferimento all'adozione ~~tempestiva~~ dei provvedimenti necessari ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei confronti della Società a:
  - a) esercitare le funzioni ad esso conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo nei confronti della Società al fine di assicurare che

- i livelli e le condizioni dei servizi erogati siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale;
- b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente Contratto;
  - c) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali all'espletamento dei servizi in oggetto;
  - d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;
  - e) agevolare l'acquisizione da parte alla Società, con oneri in capo alla medesima, dei permessi relativi ai lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessassero opere o proprietà di soggetti terzi;
  - f) garantire alla Società, mediante l'adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilità di accedere e transitare su fondi privati per l'espletamento delle attività necessarie allo svolgimento dei servizi in oggetto;
  - g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire alla Società l'adempimento, nei tempi strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico della stessa dai precedenti ART. 10 Prestazioni a carico della Società. e ART. 12 Standard qualitativi del servizio, impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;
  - h) sostenere e favorire l'attività della Società attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l'oggetto del presente Contratto;
  - i) acquisire dalla Società le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura che possano interessare in qualsiasi modo il suolo o sottosuolo stradale ed in particolare le reti di distribuzione, al fine di evitare interferenze materiali e tecniche o danneggiamenti alle reti; il Comune è responsabile dei danni arrecati alle reti in conseguenza di lavori di sua spettanza diretta e pertanto è tenuta ad assumersi i relativi oneri di riparazione e ripristino;
  - j) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:

- assumere presso la Società le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto;
  - preavvisare la Società dell'inizio dei lavori da compiersi, informandola altresì della loro natura;
  - segnalare immediatamente alla stessa gli eventuali danni causati e risarcirli;
- k) comunicare per iscritto alla Società il nominativo del proprio referente relativamente alla gestione del presente Contratto; a questa persona la Società farà riferimento per concordare interventi, inviare corrispondenza ecc.

#### **ART. 22 Vigilanza e controllo del Comune**

Il Comune può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree e nei luoghi in cui viene svolto il servizio in oggetto o qualsiasi attività connessa al fine di verificare che la gestione avvenga nel pieno rispetto delle prescrizioni normative e contrattuali.

2. Per motivi di sicurezza i funzionari Comunali possono accedere agli impianti solamente se in possesso di idonea documentazione che attesti i compiti loro affidati e se accompagnati da personale della Società. In occasione delle verifiche di cui sopra, il Comune può effettuare ogni operazione conoscitiva, ivi compresa l'acquisizione di copie documentali al fine di verificare che il servizio sia gestito dalla Società nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni previste dal presente Contratto. La Società si impegna a prestare al Comune ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra.
3. La Società si impegna a fornire periodicamente e in occasione di eventi particolari, ed altresì ogni qualvolta sia richiesto dal Comune, dettagliati riferimenti sul servizio effettuato.

#### **ART. 23 Occupazione di suolo pubblico**

1. L'occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale per la costruzione di edifici, impianti o condotte strumentali all'espletamento dei servizi in oggetto, sarà a titolo gratuito, senza alcun onere a carico di la Società.

2. In particolare la Società sarà esente dal pagamento della tassa comunale denominata TOSAP o contributo equivalente che potrà eventualmente essere imposto per l'occupazione del suolo pubblico.

#### **ART. 24 Riduzione e sospensione del servizio**

1. La Società si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di forza maggiore ovvero eventi non prevedibili ed al di fuori del controllo della Società (ad es. calamità naturali, etc.); in tal caso saranno adottate tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti
2. Qualora la Società dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovrà darne comunicazione al Comune e dovrà adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti.

Nel caso previsto dal precedente comma 1, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e consequenziali, potrà essere avanzata dal Comune nei confronti della Società in quanto non costituisce inadempienza al Contratto il mancato espletamento del servizio per fatti riconducibili a cause di forza maggiore o esigenze tecniche non prevedibili.

#### **ART. 25 Interruzione anticipata dell'affidamento**

1. In qualsiasi caso di interruzione anticipata dell'affidamento (per disposizioni di legge, per risoluzione, etc..), la Società dovrà restituire al Comune i beni, le reti e gli impianti concessi in uso per la gestione del servizio.
2. In tal caso il Comune dovrà corrispondere alla Società il valore residuo degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati, al netto delle quote capitali residue delle rate di ammortamento dei mutui e/o dei prestiti contratti dalla Società per finanziare gli investimenti relativi ai beni ed agli impianti oggetto dei servizi affidati, che saranno assunti dal Comune.
3. La Società godrà del diritto di ritenzione degli impianti fino ad avvenuto pagamento di quanto dovute nelle forme e nei limiti sopra previsti. In tal caso la Società si impegna comunque a garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione degli impianti.

**ART. 26 Responsabilità della Società**

1. La Società è responsabile della corretta ed efficiente gestione del servizio in oggetto nell'osservanza delle disposizioni di cui al presente Contratto, pertanto dovrà mantenere sollevato e indenne il Comune da ogni danno ad esso cagionato e da qualsiasi danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del servizio pubblico affidatole, sia esso esercitato direttamente ovvero indirettamente.
2. La Società è sollevata da ogni eventuale responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte del Comune del presente Contratto e delle norme vigenti in materia.
3. La Società non risponde inoltre dei danni derivanti dall'omessa, ritardata o incompleta attuazione di interventi qualora tali omissioni, ritardi e incompletezze siano dipese da ritardi o carenze imputabili al Comune nell'adozione dei presupposti atti comunali di assenso e/o di finanziamento.

A copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, la Società si impegna a stipulare una polizza assicurativa con massimali adeguati; la garanzia è prestata anche in nome e per conto del Comune quale proprietario dei beni.

**ART. 27 Responsabilità del Comune**

1. Qualora per motivi attribuibili alla responsabilità del Comune, in virtù delle relative competenze e degli obblighi assunti con il presente Contratto, la Società dovesse subire un danno, essa avrà diritto al relativo risarcimento.

**ART. 28 Sanzioni coercitive**

1. Nel caso di grave inadempienza della Società (ove non ricorrano circostanze eccezionali di cui ai precedenti ART. 24 Riduzione e sospensione del servizio commi 1 e 2 e ART. 26 Responsabilità della Società, comma 3), qualora venga compromessa la qualità del servizio reso o qualora il servizio venga eseguito solo parzialmente, il Comune potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico, compresa la sostituzione provvisoria della Società, a carico e a rischio della medesima; è fatta salva la responsabilità della società ai sensi del precedente ART. 26 Responsabilità della Società, comma 1.

**ART. 29 Sanzione risolutoria**

1. Nel caso in cui la Società sia responsabile di gravi e/o reiterate omissioni nella gestione del servizio e nell'adempimento dei suoi obblighi, o rifiuti di eseguire ogni ragionevole ordine comunicato per iscritto dal Comune volto a ristabilire la regolarità del servizio, oppure sia responsabile di gravi infrazioni alle disposizioni del Contratto, il Comune potrà intimare per iscritto alla Società, ai sensi del successivo ART. 30 Controversie, di porre rimedio all'omissione, alla negligenza o all'infrazione lamentata.
2. Qualora la Società non si adegui alla intimazione entro 45 giorni dalla data di ricevimento di detta intimazione, solo in questo caso il Comune avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto; è fatta salva la responsabilità di Hera spa ai sensi del precedente ART. 26 Responsabilità della Società, comma 1.

**ART. 30 Controversie**

1. In caso di inadempienza agli obblighi assunti con il presente Contratto, potrà essere inoltrata formale diffida alla parte inadempiente, la quale, entro 30 giorni dal ricevimento di tale diffida dovrà fornire alla controparte adeguate giustificazioni e/o sanare la situazione di inadempienza.
2. Trascorso inutilmente tale periodo, le Parti si incontreranno con il proposito di comporre amichevolmente la controversia ricorrendo, se necessario, al parere di un esperto nominato di comune accordo se la questione è di natura tecnica.
3. Qualunque controversia che non sia riservata alla competenza esclusiva del giudice amministrativo e che non possa essere risolta con la procedura di cui al precedente co. 2, sarà risolta con un arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale, dai primi due entro venti giorni dalla nomina del secondo di essi, ovvero, in mancanza di accordo tra i predetti, dal Presidente del Tribunale di Forlì, il quale nominerà anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle Parti, su invito dell'altra decorsi venti giorni dall'invito stesso.
4. Gli arbitri decideranno secondo diritto, pronunciandosi entro 120 (cento venti) giorni dall'ultima accettazione della nomina.
5. Sede dell'arbitrato è Bologna.

**ART. 31 Risoluzione del Contratto**

1. Il Comune ha diritto alla risoluzione del Contratto nei seguenti casi:
  - a) in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento della Società;
  - b) in caso di gravi e reiterati inadempimenti nella gestione dei servizi o nella esecuzione del Contratto, qualora imputabili alla diretta responsabilità della Società e tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione dei servizi affidati e l'integrità del patrimonio concesso in uso;
  - c) in caso di cessione del presente Contratto a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione del Comune.
2. Nel caso di cui alla lett. b), prima di pronunciare la risoluzione del Contratto, il Comune dovrà procedere nei confronti della Società in ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente ART. 30 Controversie; il Comune potrà altresì applicare una penale, da un minimo di € 50,00 (euro inquantà) ad un massimo di € 500,00 (euro cinque cento) per ciascuno dei giorni in cui si è verificato l'inadempimento o la irregolarità, in ragione della loro gravità.
3. In caso di risoluzione del Contratto i beni e gli impianti utilizzati dalla Società per la gestione del Servizio dovranno essere retrocessi al Comune dietro corresponsione degli investimenti non ancora ammortizzati, delle quote capitali residue delle rate di ammortamento dei mutui e/o prestiti contratti dalla Società per finanziare gli investimenti relativi ai beni ed agli impianti oggetto dei servizi affidati.

**ART. 32 Rapporti fra le Parti alla scadenza del Contratto**

1. Nel caso di mancato rinnovo, allo scadere del termine contrattuale di cui all' ART. 5 Durata le reti e degli impianti affidati in concessione d'uso dal Comune alla Società dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione, compatibilmente con l'usura dovuta all'uso ed al trascorrere del tempo.
2. Tale restituzione avverrà a titolo gratuito per gli impianti di proprietà del Comune concessi in uso alla Società all'atto di stipula del presente Contratto ed altresì per tutte le opere realizzate successivamente dalla Società e finanziate dal Comune, fatto salvo l'obbligo di questo ultimo di corrispondere alla Società quanto previsto all'ART. 25 Interruzione anticipata dell'affidamento, comma 2.

**ART. 33 Continuità del servizio**

1. Al termine dell'affidamento la Società dovrà collaborare con il Comune per il trasferimento della gestione, evitando interruzioni nei servizi.
2. La Società dovrà quindi programmare con anticipo, con proposta scritta del Comune, tutti gli adempimenti, le azioni e le operazioni che saranno necessarie per il regolare svolgimento delle operazioni.

**ART. 34 Spese contrattuali**

1. Tutte le spese del presente Contratto e quelle da essa dipendenti sono a carico della Società.

**ART. 35 Disposizioni finali e transitorie**

La Società subentra in tutti i Contratti eventualmente in essere alla data di sottoscrizione del presente Contratto, stipulati dal Comune relativamente alla gestione dei servizi affidati.

**ALLEGATO A – Tariffe Unitarie del servizio.**

FORLIMPOPOLI, \_\_ / \_\_ / \_\_

TIPO LAMPADA	Watt	Tipo	Punti luce	Tariffa unit.annua	Importo annuo
50w HG	50	HG	6	€ 65,00	€ 390,00
80w HG	80	HG		€ 73,00	€ -
125w HG	125	HG	343	€ 65,00	€ 22.295,00
250w HG	250	HG	81	€ 90,00	€ 7.290,00
400w HG	400	HG	-	€ 178,00	€ -
700w HG	700	HG	-	€ 288,00	€ -
1000w HG	1000	HG	-	€ 395,00	€ -
50w SAP	50	SAP	-	€ 65,00	€ -
70w SAP	70	SAP	115	€ 65,00	€ 7.475,00
100w SAP	100	SAP	564	€ 70,00	€ 39.480,00
150w SAP	150	SAP	432	€ 78,00	€ 33.696,00
250w SAP	250	SAP	162	€ 90,00	€ 14.580,00
400w SAP	400	SAP	25	€ 160,00	€ 4.000,00
1000w SAP	1000	SAP	9	€ 400,00	€ 3.600,00
39w AM	39	AM	63	€ 82,00	€ 5.166,00
70w AM	70	AM	24	€ 95,00	€ 2.280,00
100w AM	100	AM	15	€ 103,00	€ 1.545,00
150w AM	150	AM	-	€ 110,00	€ -
250w AM	250	AM	13	€ 148,00	€ 1.924,00
400w AM	400	AM	-	€ 196,00	€ -
1000w AM	1000	AM	-	€ 425,00	€ -
18w SBP	18	SBP	13	€ 58,00	€ 754,00
35w SBP	35	SBP	8	€ 65,00	€ 520,00
55w SBP	55	SBP	-	€ 70,00	€ -
90w SBP	90	SBP	-	€ 85,00	€ -
135w SBP	135	SBP	-	€ 108,00	€ -
180w SBP	180	SBP	-	€ 133,00	€ -
180w MISC	180	MISC	-	€ 88,00	€ -
250w MISC	250	MISC	-	€ 118,00	€ -
500w MISC	500	MISC	-	€ 157,00	€ -
90w SOX	90	SOX	-	€ 93,00	€ -
400w IM			-	€ 153,00	€ -
150w IM			-	€ 99,00	€ -
<b>totale parziale</b>			<b>1.873</b>	<b>€ 77,41</b>	<b>€ 144.995,00</b>
<b>semafori lanterne</b>			-	<b>€ 200,00</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALI</b>			<b>1.873</b>		<b>€ 144.995,00</b>

+ I.V.A.

TOTALE PUNTI LUCE 1873

TOTALE IMPORTO ANNUO	€ 144.995,00	+ IVA 20%,10% ed esente rispettivamente per energia- manutenzione, opere e interessi
----------------------	--------------	---

Di cui:

ENERGIA - ESERCIZIO - MANUTENZIONE	€ 141.956,42	IVA %	20%	€ 170.347,71
QUOTA OPERE	€ 1.551,72		10%	€ 1.706,90
QUOTA INTERESSI	€ 1.486,86	esente IVA art	10	€ 1.486,86
<b>TOTALE COMPLESSIVO ANNUO</b>	<b>€ 144.995,00</b>			<b>€ 173.541,47</b>
				<b>€ 92,65</b>

Allegato "C"  
CC 11/05

## 9. AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA AD HERA S.P.A.

### - SINDACO

Chiamo vicino a me l'Ing. Massari, funzionario di HERA, che potrà poi, eventualmente, essere a disposizione per l'eventuale discussione. Ricordo che l'Ing. Massari è già stato presente nella Commissione consiliare e quindi ha già dato delle risposte. Abbiamo comunque voluto che fosse presente anche stasera per ulteriori, eventuali approfondimenti.

### - ASS. RAFFELLI

Questa sera desidero fare, come premessa a questa Convenzione, una particolare introduzione sulle ragioni che hanno spinto questa Amministrazione a presentare in questa serata la Convenzione per l'esercizio e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione siti nel Comune di Forlimpopoli.

Le ragioni che ci spingono e che ci hanno spinto a tentare di redigere questa Convenzione sono ragioni che ho già spiegato anche alla riunione del 12 gennaio di questo mese alla Commissione Bilancio e Affari Istituzionali, ma che mi sembra opportuno, per la non presenza di tutti i consiglieri, ribadire in questa sede.

Le ragioni sono principalmente quelle di uno standard qualitativo del servizio di pubblica illuminazione che vogliamo offrire ai cittadini di Forlimpopoli. Vogliamo rispondere immediatamente alle esigenze dei cittadini, sia per quanto riguarda le sostituzioni dei punti luce fulminati, rotti e comunque non funzionanti, rispetto a quelle che sono le attuali possibilità del Comune. Infatti noi, come penso voi sappiate, abbiamo un elettricista in carico. Abbiamo ridotto però il numero degli operai e da cinque siamo passati a quattro. Fra questi quattro vi è ricompreso anche il nostro elettricista che, pertanto, svolge una duplice funzione, sia come elettricista manutentore degli impianti, sia di patrimonio pubblico e sia di pubblica illuminazione, sia come cantoniere vero e proprio.

Desidero ulteriormente precisare che non abbiamo nemmeno i mezzi idonei a garantire il rispetto della Legge 626, cioè non abbiamo delle piattaforme che in sicurezza consentano al nostro elettricista di potersi recare all'altezza dei pali per la sostituzione delle lampadine. Pertanto ci dobbiamo rivolgere a Ditte esterne per il noleggio di questi mezzi e, ovviamente, per rispondere ai criteri che sono dati a tutte le Amministrazioni Pubbliche di efficienza, efficacia ed economicità, tentiamo di noleggiare questi strumenti per determinate volte nel corso del mese e dell'anno, ma a seconda delle esigenze e delle richieste, quindi raccogliendo le richieste stesse, per cui non siamo tempestivi nella risposta da dare ai cittadini.

Non ultimo, non dimentichiamoci che anche questo settore è stato particolarmente modificato dalla nuova legislazione anche con assunzioni di responsabilità. Ricordo che nei nostri Bilanci, anche in quello che abbiamo poc'anzi votato, vi è sempre previsto un adeguamento di impianti di pubblica illuminazione per togliere i cavidotti aerei. Questo comporta da parte del Comune investimenti e carico notevole e non rispondenza all'esigenza dei cittadini.

Non ultimo, non dimentichiamoci che il servizio essendo gestito direttamente dall'Amministrazione comporta anche che il cittadino stesso o telefoni o venga in Comune. Vi è comunque il geometra che raccoglie questo tipo di segnalazione; si deve poi recare a fare il sopralluogo, deve contattare l'Azienda o eventualmente noleggiare la piattaforma di cui vi parlavo, quindi anche in questo caso con notevole dispendio di tempo e di energia.

A questo punto, chiarite quelle che sono state le ragioni che sottendono a questo tipo di Convenzione che vi andiamo a proporre, io desidero precisare che vi sottoponiamo questo tipo di contratto con HERA SPA, di cui il Comune è socio e, fra l'altro, gestisce e quindi dà anche una sicurezza in questo campo. Gestisce in altri Comuni limitrofi, pari ad una cinquantina in tutto il territorio romagnolo-emiliano, il servizio di pubblica illuminazione. Questo dà conto anche della particolare affidabilità che la Società può offrire al Comune di Forlimpopoli stesso.

Dopo questa, che mi è sembrata la premessa più importante dalla quale partire, così come vi è stata consegnata con l'integrazione all'O.d.G., passerei ad illustrare gli emendamenti e con alcune varianti che io vi dirò, che sono state proposte già in Commissione.

#### - SINDACO

I consiglieri hanno avuto le modifiche?

#### - ASS. RAFFELLI

Hanno avuto tutti l'integrazione della convenzione emendata. C'è solo una piccola particolarità di precisare: due punti in cui, forse, c'è stato un refuso da parte dell'ufficio.

Voglio semplicemente precisare che l'art. 18 "Danni e penali", comma 3, lettera c), dove abbiamo eliminato: "*escluse le prime tre sere*", viene ritrovato in due punti: sia al punto 1), sia al punto 2). Eliminiamo quindi "*Danni e penali*" ed eliminato "*escluse le prime tre sere*"; "*se rimane spento dopo avvertimento specifico dell'Ufficio Tecnico*". Tutto questo periodo va abrogato. Viene emendato. Il comma 3), lettera c), punto 2) eliminato "*escluse le prime tre sere*". Voi trovate nella bozza che avete, all'art. 18: "*escluso solo le prime tre sere*" al 1) punto.

Per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti li diamo per scontati, presupponendo che tutti i consiglieri, anche coloro che non erano presenti in Commissione, li abbia letti così come ha proposto il nostro Sindaco. Sostanzialmente passerei a ricordare quelli che sono i punti principali della convenzione.

Noi stipuliamo la convenzione con HERA SPA, come vi dicevo, di cui il Comune di Forlimpopoli è socio. È una Società la quale è a prevalente capitale pubblico. Il 55,5% delle loro azioni appartiene agli Enti pubblici locali, mentre la restante parte è affidata a privati che sono stati scelti attraverso la pubblicazione, quindi con rispondenza di trasparenza e di concorrenza; attraverso la pubblicazione alla CONSOB degli elementi necessari perché HERA SPA è una Società quotata in borsa; per poter divenire soci privati della Società dovevano quindi possedere certi requisiti. I prezzi li sapete.

Questa Convenzione ci consentirà, come vi dicevo, degli standard qualitativi notevoli, soprattutto in base all'art. 12, con sostituzione immediata dei punti che risultano mal funzionanti e con l'istituzione da parte della Società stessa di un *call center*. Questo garantirà di evitare passaggi all'interno della macchina dell'Amministrazione Comunale ed il cittadino stesso potrà rivolgersi direttamente al *call center* e segnalare il guasto.

Devo fra l'altro precisare che con questa Convenzione daremo anche in gestione i semafori presenti nel territorio comunale.

**- SINDACO**

E' aperta la discussione.

**- CONS. CASTELLINI**

La nostra posizione su HERA è rimarcata da tempo contro questo monopolio di servizi e ci schiereremo per il no. Se questo lo diciamo noi può passare come una linea radicale massimalista, però ora prendiamo atto che anche Partiti che hanno sostenuto l'operazione a spada tratta tendono a dissociarsi (vedi i DS e poi a ruota i Sindacati soprattutto) sul fronte delle tariffe.

In questi giorni sulla stampa locale il Segretario dei DS di Rimini, Rizio Santi, dice che HERA, la multi utility moderna, efficiente e competitiva è un fallimento clamoroso e la privatizzazione e la quotazione in Borsa dei servizi pubblici essenziali rende di fatto le Aziende autonome anche dagli Organi di governo locali, ciascuna di quote azionarie, modeste e parcellizzate. Da noi della Rifondazione Comunista rimane sempre la ripubblicazione dei servizi e il maggior controllo delle tariffe.

**- CONS. ... ?**

Noi, come appena detto dal collega, abbiamo sempre avuto un'avversione sia nelle fasi di costituzione e poi di realizzazione di questa Società, tuttavia qui stiamo andando ad esaminare un settore ben limitato. Abbiamo letto attentamente la convenzione e ci sembra, tutto sommato, abbastanza favorevole, anche perché, come poc'anzi annunciato dall'assessore, effettivamente avevamo già delle difficoltà. Ora e sicuramente in futuro ancora di più, in quanto non abbiamo i mezzi per fare la manutenzione e anche in considerazione del fatto che alcune di queste linee di illuminazione pubblica vanno sicuramente messe a norma.

Tenuto in considerazione che c'è una sostanziale egualità nella spesa, in considerazione del fatto che questa branca di HERA secondo noi non si presta a certe speculazioni che si possono fare in altri settori come quello dell'erogazione dell'acqua o ancor di più quello dei rifiuti, pur mantenendo sempre la nostra linea politica contraria a questa Società, nell'approvazione di questa convenzione il nostro voto sarà favorevole.

**- CONS. ZANONI**

Per quanto riguarda la nostra posizione su HERA abbiamo già dato in passato, come Gruppo, un parere contrario. Non condividiamo quelli che sono i progetti di monopolio impostati da HERA.

Per quanto riguarda nello specifico questo progetto, non condividiamo altresì il metodo con il quale viene destinato il compito di dare un servizio a un'Azienda senza aver fatto per lo meno un bando di concorso o una gara d'appalto.

Pertanto sul problema il nostro voto è sicuramente contrario.

**- CONS. BONOLI**

L'intervento prettamente politico che ci porta come posizione di rappresentanti nel Partito di Rifondazione Comunista e Sinistra Europea, tendiamo a specificare, sempre per non dare adito a fraintendimenti o a considerazioni popolari, che poi abbiano interesse verso i cittadini, è che la nostra è una posizione che per quel che riguarda il panorama nazionale può avere un intendimento, ma per quel che riguarda la

specificità e purtroppo la politica, come si è diversificata negli ultimi tempi, ha portato a delle specificità... Ci sono Partiti che in alcuni Comuni o in alcuni comprensori fanno parte di una maggioranza o di una minoranza.

A noi dispiace che ci abbia abbandonato il Segretario del DS, questa sera qui presente e che ci abbiano abbandonato quei pochi cittadini che forse un domani avrebbero potuto dire, al di là di quello che apparirà sulla stampa, cosa questa sera qui è successo.

Io tendo a rimarcare, mio malgrado, perché ne sono dispiaciuto in quanto questo non è fare politica – la mia politica sarebbe uguale ovunque – la nostra posizione specifica nel Comune di Forlimpopoli.

Ritornando al punto che riguarda HERA, noi siamo contrari e siamo sempre stati contrari alla privatizzazione dei servizi. Se poi negli ultimi tempi qualcuno non ha il coraggio o il pudore di affermare che lo stesso Partito a livello comprensoriale non dico prenda posizioni diverse... Anche in questo caso io ricordo benissimo, nella disamina del problema, il Sindaco e un rappresentante allora di quello che era HERA prima, UNICA, che diceva: *"Non siamo d'accordo perché noi del Centro-Sinistra siamo per le municipalizzate, ma siamo obbligati ad accettare questo metodo"*. Se si fa politica e si è obbligati, certamente credo che non sia il mestiere di questa gente, in quanto fare politica è anche dire: *"Intervengo in questo modo"*. Su HERA siamo sulla realtà che lo stesso DS, che ha sopportato l'operazione come a fenomeno a livello regionale, abbiamo nel comprensorio e qui il mio collega faceva riferimento a Segretario provinciale di Rimini, che prende una posizione dicendo che è stata un fallimento l'operazione di HERA. Se lo stesso Cofferati, di cui noi ci siamo tutti esaltati della sua elezione nel Comune di Bologna, fa dei distinguo verso questa privatizzazione, qualcosa c'è. Noi forse avremo il coraggio di dire le cose come stanno, alcuni le staranno dibattendo nell'ambito del Partito perché ci sono delle diversificazioni. Noi siamo e rimarremo per mantenere i nostri servizi nell'ambito pubblico e siamo contro le privatizzazioni.

Per ultimo, oltre a citare i Partiti, citiamo anche i sindacati. Appare in continuazione sulle stampe sia locali che nazionali, però io mi riferisco a quelle locali, in quanto riguardano il problema dell'Emilia Romagna, i sindacati che sono contro HERA sul discorso delle tariffe.

Ben venga la correzione sul punto. Si corregge immettendo "Authority", in quanto si pensa che con Authority si abbia più potere di intervenire, in quanto abbiamo dimostrato che con gli Ambiti Territoriali Ottimali noi non gestiamo niente. Noi non siamo in grado di gestire ciò che HERA fa. Anche noi prendiamo atto con compiacimento che la variazione di terminologia da ATO ad AUTHORITY porti un domani, visto che la realtà di HERA sussiste, il fatto di potere contribuire ed incidere sulle sue scelte.

#### **- CONS. GARAVINI**

Noi non stiamo discutendo questa sera tutta quanta l'operazione che ha portato alla nascita di HERA e tutte le varie implicazioni, i servizi che gestisce, le criticità, ecc. ecc.. Stasera stiamo discutendo di una cosa molto più specifica che è la Convenzione con HERA per un servizio particolare come quello della pubblica illuminazione.

Noi siamo un'Amministrazione che credo abbia un dovere nei confronti dei nostri cittadini, dovere che c'è stato anche ricordato stasera in apertura, ed è appunto quello di garantire un servizio di illuminazione pubblica funzionante, efficiente, di qualità, che miri al risparmio energetico, che mantenga le strutture, che allarghi gli impianti, ecc. ecc.. Tutto ciò, con le nostre forze attuali, noi non siamo in grado di

garantire. L'Ass. Raffelli diceva che noi attualmente avevamo mezza persona o, comunque, una persona dedicata, che non è più tale. Abbiamo delle grosse difficoltà dal punto di vista strutturale, dei mezzi e dei materiali, cosa che ci rende difficoltoso garantire questo servizio di illuminazione pubblica.

Per questo motivo e perché con HERA c'è un rapporto di partecipazione, stipuliamo questa Convenzione. HERA è una Società che per quanto riguarda questo servizio ci garantisce degli standard di qualità e la possibilità, comunque, di andare a contrattare i servizi e la sua erogazione sul nostro territorio. Abbiamo quindi fatto questa scelta, scelta che, appunto, crediamo sia stata la scelta ottimale rispetto a ciò che potevamo fare.

**- CONS. LESSI**

Leggo l'art. 22, comma 3: "*La Società si impegna a fornire periodicamente e in occasione di eventi particolari, ed altresì ogni qualvolta sia richiesto dal Comune dettagliati riferimenti sul servizio effettuato*". Chiedo soltanto che questo comma trovi una puntuale applicazione, in modo che alla scadenza successiva o quando ci sarà la necessità, siamo in grado anche di avere dei numeri per poter fare dei confronti e verificare se il servizio risulta effettivamente quello che Forlimpopoli con questa Convenzione chiede e di cui ha necessità.

**- SINDACO**

Poiché nessun altro chiede la parola, pongo in votazione il punto n. 9.

Il Consiglio approva a maggioranza con 5 contrari.

Metto ai voti l'immediata esecutività della delibera.

Il Consiglio approva a maggioranza con 5 contrari.

Ringrazio l'Ing. Massari che è stato con noi fino a mezzanotte; si è divertito con noi, ma non gli abbiamo fatto fare straordinari per quello che riguarda gli interventi.

Speriamo che il rapporto con HERA Luce sia in linea con quelle che sono le aspettative della città di Forlimpopoli, rispetto a questo servizio.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Zeffoli Paolo	Il Segretario Bagnoli Dott. Francesco
-----------------------------	--

Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5 d.lgs. 18.8.2000 n. 267.



Il Responsabile Servizio Finanziario

Affissa la sujestesa deliberazione all'Albo Pretorio il giorno 03 MAR. 2005 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Forlimpopoli, li 03 MAR. 2005



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ufficio Comunale dal 03 MAR. 2005 al 18 MAR. 2005 e che contro la medesima non sono stato prodotti ricorsi.


Forlimpopoli, li 22 MAR. 2005



Il Segretario Comunale

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14 MAR. 2005 a seguito della pubblicazione.

Forlimpopoli, li 22 MAR. 2005



Il Segretario Comunale

REGIONE EMILIA - ROMAGNA  
Comitato Regionale di Controllo - Bologna  
Sezione \_\_\_\_\_

Prot. N° \_\_\_\_\_  
Controllato senza rilievi nella seduta del \_\_\_\_\_  
ai sensi di legge:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

F.to \_\_\_\_\_ Il Presidente

F.to \_\_\_\_\_ Il Segretario